SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. **536.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e di modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

«Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione fra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1 *(Norme per l'accatastamento).* — 1. *Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'art. 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28».*

2. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'art. 2.

3. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

4. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale «D10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

5. *Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'art. 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della Istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949».*

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), è il seguente:

«Art. 5 *(Norme generali di conservazione).* — 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249».

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, è il seguente:

«Art. 2 *(Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali).* — 1. L'art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito:

"3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera *a),* sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-*bis.* Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo"».

— Il testo dell'art. 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, è il seguente:

«Art. 114. — La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del podestà del comune o per mezzo dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La denunzia non può comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare:

a) il cognome, nome e paternità del denunziante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o amministrati;

b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;

c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;

d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;

e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia.

In margine alla denunzia l'ufficio ricevente annoterà la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascerà al denunziante staccandola da un bollettario a madre e figlia».

— Il testo del paragrafo 184 dell'Istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949, è il seguente:

«Le denuncie dei cambiamenti per le verificazioni periodiche vengono stese *in esenzione dalle tasse di bollo* sopra lo stampato mod. 26, rilasciato gratuitamente dall'ufficio tecnico erariale, o dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dai sindaci dei comuni, a richiesta dei possessori.

L'ufficio tecnico erariale somministra in tempo utile gli occorrenti stampati mod. 26 tanto ai comuni interessati, che agli uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali all'atto del ricevimento delle denuncie, provvedono a trasmetterle all'ufficio tecnico erariale».

00G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1999.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 concernente la ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia (settori cancellerie, segreterie giudiziarie e UNEP) nelle strutture centrali e periferiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 277, recante «ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo-giudiziario nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia»;

Vista la nota prot. n. 1964/S/LST/5120 in data 27 settembre 1999 del Ministero della giustizia, con la quale si comunica che, a seguito di una ulteriore verifica dei contenuti riportati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati riscontrati alcuni errori materiali (determinati dall'inserimento di provvedimenti emessi in date diverse) non rilevati in sede di collazione delle bozze del provvedimento;

Rilevato che i predetti errori materiali si riferiscono al quadro 2, recante riepilogo della dotazione organica del personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici centrali dell'amministrazione giudiziaria, ed al quadro 3, recante riepilogo della dotazione organica del personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria, quadri entrambi facenti parte della tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999;

Vista la nota prot. n. 9066/3 in data 15 ottobre 1999 con la quale l'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ha, in merito ai segnalati errori materiali, espresso l'avviso che, trattandosi di errori contenuti nel testo originale di un atto amministrativo, non è prevista la possibilità di procedere alla pubblicazione di «avvisi di rettifica», per cui occorre procedere all'emanazione di un apposito decreto di rettifica;

Attesa, quindi, la necessità di procedere alla rettifica dei quadri 2 e 3 della tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, nel senso che, ferma restando la consistenza organica complessiva degli uffici centrali e degli uffici periferici, vengono più esattamente indicati i contingenti riferiti ad alcuni profili professionali degli uffici centrali di cui al quadro 2 mediante una corrispondente riduzione di quelli degli uffici periferici di cui al quadro 3, come appresso specificato: profilo 298 «caposala grandi sistemi», + 1 unità nel quadro 2 e – 1 unità nel quadro 3; profilo n. 20 «analista di organizzazione», + 26 unità nel quadro 2 e – 26 unità nel quadro 3; profilo n. 28 «funzionario statistico», + 24 unità nel quadro 2 e – 24 unità nel quadro 3; profilo n. 29 «collaboratore statistico», + 67 unità nel quadro 2 e – 67 unità nel quadro 3; profilo n. 275 «capo sala macchine», + 3 unità nel quadro 2 e – 3 unità nel quadro 3 e profilo n. 276 «programmatore», + 6 unità nel quadro 2 e – 6 unità nel quadro 3, per il che l'ammontare complessivo della consistenza organica del personale degli uffici centrali risulta di 3.107 unità invece di 2.980, mentre quella degli uffici periferici è di 41.133 invece di 41.260 quali, in entrambi i quadri, sommatorie dei contingenti di personale individuati per gli uffici centrali e per quelli periferici;

Ravvisata l'opportunità di procedere quindi, previe le opportune rettifiche, alla sostituzione dei quadri 2 e 3 della tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 nei quali si è provveduto all'aggiornamento dei dati come sopra rettificati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 277, recante «ripartizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo-giudiziario nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia» è rettificato, a causa degli errori materiali di cui nelle premesse, nel senso che il quadro 2, recante riepilogo della dotazione organica del personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici centrali dell'amministrazione giudiziaria, ed il quadro 3, recante riepilogo della dotazione organica del personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici periferici dell'amministrazione giudiziaria, quadri entrambi facenti parte della tabella *A* allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, sono sostituiti dai corrispondenti quadri 2 e 3 allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 novembre 1999

p. *Il Presidente:* PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 347

Tabella A
Quadro 2

Ministero di Grazia e Giustizia

Dotazione organica del personale amministrativo degli
Uffici Centrali

Amministrazione Giudiziaria

Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Riepilogo

Qualifiche dirigenziali

Dirigenti		
Dirigente		94
Dirigente Ufficio traduzioni	(*)	1
Totale		95

Qualifiche funzionali

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
32/A	Direttore interprete traduttore	1
174/A	Direttore di cancelleria	104
265A	Direttore di biblioteca	1
296	Analista esperto di procedure	22
297	Analista esperto di sistema	9
298	Capo sala grandi sistemi	3
	Totale	140
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	11
17	Analista economico finanziario	4
20	Analista di organizzazione	31
28	Funzionario statistico	28
32	Revisore interprete traduttore	6
174	Funzionario di cancelleria	107
265	Bibliotecario	5
271	Analista di sistema	37
272	Analista di procedure	39
	Totale	268
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	21
18	Collaboratore economico finanziario	8
29	Collaboratore statistico	76
33	Traduttore interprete	35
175	Collaboratore di cancelleria	356
266	Collaboratore bibliotecario	8
273	Analista	28
274	Programmatore di sistema	18
275	Capo sala macchine	9
	Totale	559

Tabella A
Quadro 2

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Sesta qualifica funzionale	
15	Ragioniere	41
19	Assistente economico finanziario	9
34	Assistente linguistico	13
176	Assistente giudiziario	262
276	Programmatore	97
277	Procedurista di organizzazione	57
280	Consollista	52
	Totale	531
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	562
6	Stenodattilografo	38
8	Coordinatore di rimessa	9
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	3
281	Addetto alla registrazione dei dati	44
282	Operatore di sala macchine	24
283	Addetto a personal computers	80
	Totale	760
	Quarta qualifica funzionale	
7	Dattilografo	143
9	Conducente di automezzi speciali	342
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	5
	Totale	490
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	264
	Totale	264
	Totale qualifiche dirigenziali	95
	Totale qualifiche funzionali	3012
	Totale generale	3107

(*) previsto dall'art. 3 della legge 1/08/1962, n. 1206 per la funzione di direttore dell'Ufficio traduzioni del Ministero di Grazia e Giustizia

Tabella A
Quadro 3

Ministero di Grazia e Giustizia

Dotazione organica del personale amministrativo degli
Uffici Periferici
Amministrazione Giudiziaria

Riepilogo uffici periferici, settore cancellerie e segreterie giudiziarie

Qualifiche dirigenziali

	Dirigenti	
	Dirigente	337
	Totale	337

Qualifiche funzionali

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
174/A	Direttore di cancelleria	1250
296	Analista esperto di procedure	2
	Totale	1252
	Ottava qualifica funzionale	
13	Funzionario amministrativo contabile	99
32	Revisore interprete traduttore	2
174	Funzionario di cancelleria	3470
271	Analista di sistema	1
272	Analista di procedure	1
	Totale	3573
	Settima qualifica funzionale	
14	Collaboratore amministrativo contabile	204
33	Traduttore interprete	44
175	Collaboratore di cancelleria	6930
266	Collaboratore bibliotecario	26
273	Analista	52
274	Programmatore di sistema	52
275	Capo sala macchine	9
	Totale	7317
	Sesta qualifica funzionale	
15	Ragioniere	183
19	Assistente economico finanziario	3
176	Assistente giudiziario	6038
276	Programmatore	158
277	Procedurista di organizzazione	63
280	Consollista	68
	Totale	6513

Tabella A
Quadro 3

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	8709
6	Stenodattilografo	525
8	Coordinatore di rimessa	41
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	48
281	Addetto alla registrazione dei dati	96
282	Operatore di sala macchine	86
283	Addetto al personal computers	220
	Totale	9725
	Quarta qualifica funzionale	
7	Dattilografo	4694
9	Conducente automezzi speciali	3010
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	96
	Totale	7800
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4616
	Totale	4616
	Totale qualifiche dirigenziali	337
	Totale qualifiche funzionali	40796
	Totale complessivo	41133

00A0604

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 1999.

Delega al Ministro dell'interno avv. Enzo Bianco delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di coordinamento della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1999, con il quale al Ministro dell'interno avv. Enzo Bianco è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attività e i compiti di protezione civile;

Ritenuta l'opportunità di delegare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno avv. Enzo Bianco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro dell'interno avv. Enzo Bianco è delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Ministro è altresì, delegato:

a) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

b) ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Tutte le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 29

00A0703

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto che le acque reflue della città di Milano sono scaricate senza alcuna forma di depurazione nel sistema di acque superficiali Lambro-Olona affluenti del fiume Po, condizionando negativamente la qualità di quest'ultimo;

Atteso che l'inquinamento delle acque del sistema Lambro-Olona concorre per oltre il 20% al carico di nutrienti di origine eutrofica versato dal Po nelle acque costiere adriatiche;

Atteso che le misure poste in essere per consentire la realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano non hanno prodotto significativi risultati e che continua l'immissione d'ingenti quantitativi di inquinanti nei corsi d'acqua superficiali, afferenti al suddetto sistema e da questo derivati anche per uso irriguo;

Considerato che la Commissione europea in data 6 gennaio 2000 ha comunicato la decisione di inviare al Governo italiano il parere motivato per l'inosservanza della direttiva 91/271/CEE relativamente al trattamento delle acque reflue urbane della città di Milano che scaricano nel bacino dei fiumi Lambro-Olona, affluenti del Po, contribuendo in modo significativo allo stato di inquinamento del fiume e della costa adriatica;

Vista la nota del 18 gennaio del sindaco di Milano nella quale si evidenzia che l'impegno e gli sforzi dell'amministrazione comunale non sono sufficienti a consentire la realizzazione entro il 31 dicembre 2000 così come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento del sistema depurativo della città di Milano basato sui tre impianti di Milano-Est (Peschiera Borromeo), Milano-Nosedo e Milano-Sud;

Considerato che, in assenza dell'adozione di interventi urgenti per la realizzazione dei tre impianti citati e non essendo possibile sospendere l'esercizio di attività che comportano l'immissione di sostanze inquinanti nel sistema ricettore degli scarichi della città di Milano, si verrebbe ad accentuare il già rilevante inquinamento delle acque superficiali del bacino idrico del sistema Lambro-Po con gravi pregiudizi ambientali e sanitari;

Vista la nota del presidente della regione Lombardia del 19 gennaio 2000 con la quale si esprime l'assenso all'adozione di misure urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza relativo alla depurazione delle acque reflue della città di Milano;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato, fino al 30 aprile 2001, lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue urbane della città di Milano.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

00A0584

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1999.

Manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2000 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali e quella europea;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie si è ritenuto opportuno prevedere le sole quattro lotterie tradizionali di più consolidata conoscenza e di maggiore percezione da parte del pubblico (Viareggio, Agnano, Monza e Merano) integrate dalla lotteria Italia e dalla lotteria europea;

Ritenuto opportuno, tuttavia, affiancare alle manifestazione storiche anche altri eventi al fine di garantire la partecipazione delle realtà locali e di realizzarne una equilibrata ripartizione geografica;

Visti i pareri della commissione 6ª Finanze e tesoro del Senato e della commissione 6ª Finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 2000:

1) Carnevale di Viareggio:

Sa Sartiglia di Oristano;

Carnevale di Sciacca;

Carnevale di Cento;

Carnevale di Putignano;

2) Gran premio di Agnano e Gran premio di formula 1 di Imola:

Maratona di Torino;

Trofeo Valle Fiemme;

3) Gran premio F.3 di Monza:

Carrese di San Martino e Ururi;

«Ricordando Marengo»;

4) Gran premio di Merano e Regata storica di Venezia:

La Varia di Palmi;

Festival Jazz di Roccella Jonica;

Campionato europeo di trotto di Cesena;

5) Lotteria europea: «L'albero della fortuna» per la difesa dei parchi e per uno sport amico della natura;

6) Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 1

00A0609

DECRETO 11 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio I.V.A. di Palermo ha comunicato il mancato funzionamento nei giorni 30 dicembre 1999, 31 dicembre 1999 e 3 gennaio 2000 per gli adempimenti connessi al trasferimento di sede dell'ufficio medesimo e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo nei giorni 30 dicembre 1999, 31 dicembre 1999 e 3 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 gennaio 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A0588

DECRETO 18 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Busto Arsizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Busto Arsizio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 20 e 21 dicembre 1999, dovuto al furto perpetrato, nella notte fra il 19 ed il 20 dicembre, nei locali dell'ufficio, evento che ha determinato la chiusura al pubblico al fine di permettere un primo riscontro degli atti manomessi, nonché del danneggiamento delle strutture;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Busto Arsizio nei giorni 20 e 21 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 gennaio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A0589

DECRETO 18 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gorgonzola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gongonzola ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 14, 15 e 17 gennaio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Gorgonzola;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gorgonzola nei giorni 14, 15 e 17 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 gennaio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A0590

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 novembre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 126.290.390 a favore della regione Calabria, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, che reca, per il 1992, risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti;

Vista la legge di bilancio n. 454 del 23 dicembre 1998;

Visto il proprio decreto n. 53 del 13 dicembre 1994, in conto 1992 con il quale è stato impegnato l'importo di L. 126.290.394 a favore della regione Calabria per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria del patrimonio storico-artistico relativo alla legge n. 292/1968;

Visto il decreto ministeriale n. 182029 del 19 ottobre 1999 con il quale è stata apportata la variazione di L. 126.291.000, per il 1999 a valere sul capitolo 7402, sia in termini di competenza che di cassa, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 292/1968;

Considerato che relativamente all'impegno di cui alla legge n. 292/1968, va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 126.290.390 a favore della regione Calabria in conto 1999;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato l'importo di L. 126.290.390 a favore della regione Calabria per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7402 dello stato di previsione della spesa di codesto Dicastero, per il 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A0605

DECRETO 18 novembre 1999.

Impegno della somma di L. 18.090.000.000 a favore delle amministrazioni comunali dell'area tarantina, ai sensi della legge n. 85/1995, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 412 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1º marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione 19 ottobre 1993 con la quale si è provveduto, con riserva di individuazione degli interventi di realizzazione e di definizione dello specifico quadro delle risorse da assegnare, alla copertura finanziaria del protocollo di intesa finalizzato al riassetto territoriale della provincia di Taranto;

Vista la delibera CIPE 23 aprile 1997 sugli «Interventi a sostegno dello sviluppo socio-economico dell'area di crisi produttiva ed occupazione di Taranto che assegna l'importo di L. 41,958 miliardi;

Vista la delibera 22 dicembre 1998 «Assegnazione di risorse finalizzate ai programmi di insediamento produttivo per l'area tarantina» che ripartisce ed assegna direttamente ai comuni interessati la somma di lire 14 miliardi a valere sulle risorse della delibera sopra citata;

Vista la legge di bilancio del 25 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999 ed il successivo decreto ministeriale 30 dicembre 1998 «Ripartizione in capitoli per l'anno 1999» che assegna L. 34.090.000.000 in termini di competenza e L. 35.090.000.000 in termini di cassa;

Visto il proprio decreto n. 5 del 23 febbraio 1999 che impegna la somma di lire 14 miliardi a favore delle amministrazioni menzionate nella delibera CIPE 23 aprile 1997;

Visto il verbale n. 9 del 4 novembre 1998 del Comitato che chiede l'impegno della competenza residua e l'erogazione parziale di L. 6.262.000.000;

Ritenuto di dover impegnare a favore delle amministrazioni menzionate nella delibera suindicata la somma di L. 18.090.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 18.090.000.000 è impegnata a favore delle amministrazioni comunali dell'area tarantina come di seguito indicato:

	Lire
Comune di Avetrana	1.792.000.000
Comune di Carosino	1.789.000.000
Comune di Castellaneta	1.672.000.000
Comune di Fragagnano	2.192.000.000
Comune di Grottaglie	1.792.000.000
Comune di Laterza	2.198.000.000
Comune di Montemesola	958.000.000
Comune di Sava	2.300.000.000
Comune di Torricella	1.911.000.000
Comune di Taranto	1.486.000.000
TOTALE . . .	18.090.000.000

Art. 2.

È autorizzata l'erogazione dell'importo complessivo di L. 6.262.000.000 alle citate amministrazioni secondo la ripartizione di seguito indicata:

	Lire
Comune di Avetrana	360.000.000
Comune di Carosino	900.000.000
Comune di Castellaneta	170.000.000
Comune di Fragagnano	660.000.000
Comune di Grottaglie	1.792.000.000
Comune di Laterza	440.000.000
Comune di Montemesola	100.000.000
Comune di Sava	690.000.000
Comune di Torricella	1.150.000.000
TOTALE . . .	6.262.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7437 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A0606

DECRETO 22 novembre 1999.

Impegno della somma di L. 153.309.853.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 3, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti occupazione»;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995;

Visto l'art. 5 della legge n. 73 del 31 marzo 1998, il quale stabilisce che in relazione alla suddetta delibera-zione CIPE dell'8 agosto 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nel limite delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'at-

tuazione dei progetti FIO in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 29 luglio 1999, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti ad effettuare una anticipazione di cassa per un ammontare - comprensivo delle spese di gestione della medesima Cassa depositi e prestiti - di lire 334 miliardi;

Vista la successiva nota n. 7/7790 del 5 agosto 1999 a firma del direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE, con la quale si dichiara che l'importo da concedere è ridotto a lire 327 miliardi poiché la B.E.I. ha autorizzato un ulteriore versamento di lire 7 miliardi;

Vista la quietanza di versamento n. 6093 del 7 ottobre 1999, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha effettuato il versamento di L. 327.000.000.000 al capitolo 2368 (Capo X) dell'entrata del bilancio statale;

Vista la nota n. 7/9713, del 19 ottobre 1999, del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE - con la quale si autorizza l'Ispettorato generale bilancio a disporre una variazione di bilancio per complessive L. 327.000.000.000 in diminuzione al succitato capitolo di entrata 2368, di cui L. 153.309.853.000 da apportare in aumento al capitolo 7410, per il finanziamento dei progetti regionali, e L. 173.690.147.000 in aumento ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni centrali interessate;

Visto il decreto ministeriale n. 193413, del 9 novembre 1999, con il quale viene recata, tra l'altro, la variazione in aumento al capitolo 7410, in termini di competenza e cassa, per l'anno 1999, dell'importo di lire 153.309.853.000 per il finanziamento dei progetti regionali;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma di L. 153.309.853.000 a favore dei restanti progetti FIO regionali, che non hanno beneficiato del cofinanziamento BEI, onde consentirne il completamento dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 153.309.853.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate a copertura dei finanziamenti, non ancora versati integralmente, dei progetti di rispettiva competenza. Tale somma è comprensiva anche delle spese di gestione dovute alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 153.309.853.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A0607

DECRETO 22 novembre 1999.

Impegno della somma di L. 76.200.000.000 a favore della regione Lombardia, ai sensi della legge 2 maggio 1990, n. 102, art. 1, comma 2, per l'esercizio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la nota n. 442/99 del 6 ottobre 1999 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di L. 77.200.000.000 miliardi per il finanziamento dello schema previsionale e programmatico;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'anno 1999;

Vista la nota DICA 11023 del 17 novembre 1999 del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento coordinamento amministrativo, che comunica il nulla osta al trasferimento dei fondi;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle autorizzazioni 1999, la disponibilità di L. 76.200.000.000 a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 76.200.000.000 a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 76.200.000.000 graverà sul cap. 7422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

00A0608

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1999.

Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti del Ministro della sanità 28 luglio e 25 agosto 1977, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 328 del 1° settembre 1977;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995;

Vista la circolare ministeriale del 10 luglio 1997, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997, concernente la sperimentazione clinica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, relativo al «Recepimento delle linee guida dell'U.E. di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1998, relativo alla istituzione del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni del multitrattamento del prof. Di Bella (MDB) nelle patologie oncologiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, recante modalità per la «Esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» ed in particolare l'art. 6, che istituisce il comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, recante «Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1999, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che ha introdotto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche l'art. 12-*bis* che prevede, al comma 10, l'istituzione presso il Ministero della sanità del Comitato etico nazionale per la ricerca e le sperimentazioni cliniche e ne individua i compiti;

Ravvisata la necessità di modificare la composizione e i compiti del Comitato etico nazionale, già stabiliti dal decreto ministeriale 6 novembre 1998, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, istituito presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 18 marzo 1998 e ai sensi dell'art. 12-*bis,* comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, richiamati in premessa, svolge le seguenti funzioni:

a) segnala, su richiesta della commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;

b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;

c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità e provvede in tali casi:

1) ad esprimere giudizio sulla notorietà del farmaco;

2) allo scambio di informazioni sulla esecuzione delle sperimentazioni, nonché all'esame delle eventuali modifiche ai protocolli sperimentali che si possono rendere necessarie;

3) alla valutazione dello schema del consenso informato da sottoporre ai pazienti ai fini della tutela dei diritti e della sicurezza dei soggetti;

4) al coordinamento della valutazione di eventuali reazioni avverse al trattamento, serie e inattese, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure d'urgenza;

5) alla verifica dei sistemi di controllo di qualità al fine di garantire che le sperimentazioni siano condotte e i dati vengano prodotti conformemente a quanto stabilito dal protocollo, dalle norme di buona pratica clinica e dai principi di cui alla dichiarazione di Helsinki;

d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 dell'art. 12-*bis* del richiamato decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità o dai competenti dipartimenti o servizi del Ministero della sanità;

2. Il parere di cui al comma 1, lettera *d),* è sempre richiesto nei casi in cui compete al Ministero della sanità pronunciarsi sulle domande di esenzione di un medicinale dagli accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione.

Nelle more dell'insediamento del Comitato, il parere è espresso dalla Commissione unica del farmaco.

Art. 2.

1. Il Comitato di cui all'art. 1 ha la seguente composizione:

presidente;

componenti:

un rappresentante del Comitato nazionale di bioetica;

due presidenti dei Comitati etici di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con riconoscimento in aree cliniche differenti;

tre esperti in discipline cliniche con particolare riferimento alle tematiche di competenza del Ministero ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 marzo 1998, quali l'impiego clinico di radiofarmaci, di sostanze stupefacenti o psicotrope, di medicinali per il trattamento delle farmacotossicodipendenze, e di medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita;

un esperto in terapia genica e in biotecnologia;

un esperto di biostatistica;

un esperto in discipline farmacologiche;

un esperto in discipline farmaceutiche;

un esperto di bioetica;

un esperto in discipline giuridiche;

un rappresentante delle associazioni infermieristiche;

un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti;

un esperto in dispositivi medici;

un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

un dirigente del ruolo sanitario del Ministero della sanità con funzioni anche di segretario.

2. I componenti di cui al comma 1 vengono individuati con separato provvedimento del Ministro della sanità e restano in carica per due anni dalla data della riunione di insediamento del Comitato.

Art. 3.

1. Alle riunioni del Comitato etico partecipa il capo del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e il dirigente dell'ufficio sperimentazioni cliniche dello stesso dipartimento; per l'esame di particolari problematiche possono essere invitati a partecipare i presidenti dei Comitati etici coinvolti nelle sperimentazioni e/o esperti nelle discipline oggetto delle sperimentazioni stesse.

Art. 4.

1. I presidenti dei Comitati etici di cui all'art. 3 possono essere sostituiti, in caso di impedimento, da un membro del comitato etico da essi presieduto.

Art. 5.

1. Nulla è mutato in ordine a quanto previsto, sulle competenze e le prerogative dei comitati etici delle singole strutture che partecipano alla sperimentazione, dal decreto ministeriale 15 luglio 1997 e dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, richiamato in premessa, nonché dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, relativo alle linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati medesimi.0

Art. 6.

1. Ai componenti del Comitato sarà corrisposto, ove competa, il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

2. Agli effetti del trattamento di missione, i membri del comitato estranei all'amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

3. La presumibile spesa, da imputare sul cap. 4345 dello stato di previsione del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Mini-

stero della sanità, è valutata in L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1999 e in L. 140.000.000 per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 7.

1. Le parole «esaminata dal Comitato etico nazionale» dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1998, richiamato in premessa, sono sostituite dalle seguenti:

«riesaminata».

2. Il comma 2, lettera *a),* dell'art. 6 del decreto ministeriale di cui al comma 1 è abrogato.

Art. 8.

1. Il decreto ministeriale 6 novembre 1998, richiamato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 3

00A0591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 novembre 1999.

Modificazioni all'allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione delle direttive che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

Viste le direttive 95/30/CE, 97/59/CE e 97/65/CE recanti adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, attuata con il titolo VIII del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, e successive modifiche (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Considerato che, per ragioni di economia di provvedimenti e in relazione all'analogia dei contenuti e delle esigenze da soddisfare, si ritiene opportuno recepire in un unico decreto le suddette direttive;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è sostituito dall'allegato del presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARON

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1999
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 23

ALLEGATO XI

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1.Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianze sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione dei rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.

BATTERI
e organismi simili

N.B. - Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Actinobacillus actinomycetemcomitans	2	
Actinomadura madurae	2	
Actinomadura pelletieri	2	
Actinomyces gereneseriae	2	
Actinomyces israelii	2	
Actinomyces pyogenes	2	
Actinomyces spp	2	
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)	2	
Bacillus anthracis	3	
Bacteroides fragilis	2	
Bartonella bacilliformis	2	
Bartonella (Rochalimea) spp	2	
Bartonella quintana (Rochalimea quintana)	2	
Bordetella bronchiseptica	2	
Bordetella parapertussis	2	
Bordetella pertussis	2	V
Borrelia burgdorferi	2	
Borrelia duttonii	2	
Borrelia recurrentis	2	
Borrelia spp	2	
Brucella abortus	3	
Brucella canis	3	
Brucella melitensis	3	
Brucella suis	3	
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)	3	
Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei)	3	
Campylobacter fetus	2	
Campylobacter jejuni	2	
Campylobacter spp	2	
Cardiobacterium hominis	2	
Chlamydia pneumoniae	2	
Chlamydia trachomatis	2	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Chlamydia psittaci (ceppi aviari)	3	
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)	2	
Clostridium botulinum	2	T
Clostridium perfringens	2	
Clostridium tetani	2	T,V
Clostridium spp	2	
Corynebacterium diphtheriae	2	T,V
Corynebacterium minutissimum	2	
Corynebacterium pseudotuberculosis	2	
Corynebacterium spp	2	
Coxiella burnetii	3	
Edwardsiella tarda	2	
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)	2	
Ehrlichia spp	2	
Eikenella corrodens	2	
Enterobacter aerogenes/cloacae	2	
Enterobacter spp	2	
Enterococcus spp	2	
Erysipelothrix rhusiopathiae	2	
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)	2	
Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es.O157:H7 oppure O103)	3 (**)	T
Flavobacterium meningosepticum	2	
Fluoribacter bozemanii (Legionella)	2	
Francisella tularensis (Tipo A)	3	
Francisella tularensis (Tipo B)	2	
Fusobacterium necrophorum	2	
Gardnerella vaginalis	2	
Haemophilus ducreyi	2	
Haemophilus influenzae	2	V
Haemophilus spp	2	
Helicobacter pylori	2	
Klebsiella oxytoca	2	
Klebsiella pneumoniae	2	
Klebsiella spp	2	
Legionella pneumophila	2	
Legionella spp	2	
Leptospira interrogans (tutti i serotipi)	2	
Listeria monocytogenes	2	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Listeria ivanovii	2	
Morganella morganii	2	
Mycobacterium africanum	3	V
Mycobacterium avium/intracellulare	2	
Mycobacterium bovis (ad eccezione dei ceppo BCG)	3	V
Mycobacterium chelonae	2	
Mycobacterium fortuitum	2	
Mycobacterium kansasii	2	
Mycobacterium leprae	3	
Mycobacterium malmoense	2	
Mycobacterium marinum	2	
Mycobacterium microti	3(**)	
Mycobacterium paratuberculosis	2	
Mycobacterium scrofulaceum	2	
Mycobacterium simiae	2	
Mycobacterium szulgai	2	
Mycobacterium tuberculosis	3	V
Mycobacterium ulcerans	3(**)	
Mycobacterium xenopi	2	
Mycoplasma caviae	2	
Mycoplasma hominis	2	
Mycoplasma pneumoniae	2	
Neisseria gonorrhoeae	2	
Neisseria meningitidis	2	V
Nocardia asteroides	2	
Nocardia brasiliensis	2	
Nocardia farcinica	2	
Nocardia nova	2	
Nocardia otitidiscaviarum	2	
Pasteurella multocida	2	
Pasteurella spp	2	
Peptostreptococcus anaerobius	2	
Plesiomonas shigelloides	2	
Porphyromonas spp	2	
Prevotella spp	2	
Proteus mirabilis	2	
Proteus penneri	2	
Proteus vulgaris	2	
Providencia alcalifaciens	2	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Providencia rettgeri	2	
Providencia spp	2	
Pseudomonas aeruginosa	2	
Rhodococcus equi	2	
Rickettsia akari	3(**)	
Rickettsia canada	3(**)	
Rickettsia conorii	3	
Rickettsia montana	3(**)	
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)	3	
Rickettsia prowazekii	3	
Rickettsia rickettsii	3	
Rickettsia tsutsugamushi	3	
Rickettsia spp	2	
Salmonella arizonae	2	
Salmonella enteritidis	2	
Salmonella typhimurium	2	
Salmonella paratyphi A, B, C	2	V
Salmonella typhi	3(**)	V
Salmonella (altre varietà serologiche)	2	
Serpulina spp	2	
Shigella boydii	2	
Shigella dysenteriae (Tipo 1)	(3**)	T
Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1	2	
Shigella flexneri	2	
Shigella sonnei	2	
Staphylococcus aureus	2	
Streptobacillus moniliformis	2	
Streptococcus pneumoniae	2	
Streptococcus pyogenes	2	
Streptococcus spp	2	
Streptococcus suis	2	
Treponema carateum	2	
Treponema pallidum	2	
Treponema pertenue	2	
Treponema spp	2	
Vibrio cholerae (incluso El Tor)	2	
Vibrio parahaemolyticus	2	
Vibrio spp	2	
Yersinia enterocolitica	2	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Yersinia pestis	3	V
Yersinia pseudotuberculosis	2	
Yersinia spp	2	

(**) vedi introduzione punto 6

VIRUS (*)

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Adenoviridae	2	
Arenaviridae:		
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo) :		
Virus Lassa	4	
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)	3	
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)	2	
Virus Mopeia	2	
Altri LCM-Lassa Virus complex	2	
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo) :		
Virus Guanarito	4	
Virus Junin	4	
Virus Sabia	4	
Virus Machupo	4	
Virus Flexal	3	
Altri Virus del Complesso Tacaribe	2	
Astroviridae	2	
Bunyaviridae:		
Bhanja	2	
Virus Bunyamwera	2	
Germiston	2	
Virus Oropouche	3	
Virus dell'encefalite Californiana	2	
Hantavirus:		
Hantaan (febbre emorragica coreana)	3	
Belgrado (noto anche come Dobrava)	3	
Seoul-Virus	3	
Sin Nombre (ex Muerto Canyon)	3	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Puumala-Virus	2	
Prospect Hill-Virus	2	
Altri Hantavirus	2	
Nairovirus:		
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo	4	
Virus Hazara	2	
Phlebovirus:		
Febbre della Valle del Rift	3	V
Febbre da Flebotomi	2	
Virus Toscana	2	
Altri bunyavirus noti come patogeni	2	
Caliciviridae :		
Virus dell'epatite E	3(**)	
Norwalk-Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Filoviridae :		
Virus Ebola	4	
Virus di Marburg	4	
Flaviviridae :		
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)	3	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale	3(**)	V
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipi 1-4	3	
Virus dell'epatite C	3(**)	D
Virus dell'epatite G	3(**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3(**)	
Omsk (a)	3	V
Powassan	3	
Rocio	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3(**)	
Virus della Valle del Nilo	3	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
Hepadnaviridae:		
Virus dell'epatite B	3 (**)	V, D
Virus dell'epatite D (Delta) (b)	3 (**)	V, D
Herpesviridae:		
Cytomegalovirus	2	
Virus d'Epstein-Barr	2	
Herpesvirus simiae (B virus)	3	
Herpes simplex virus tipi 1 e 2	2	
Herpesvirus varicella-zoster	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 7	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 8	2	D
Virus línfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)	2	
Orthomyxoviridae:		
Virus influenzale tipi A, B e C	2	V (c)
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto	2	
Papovaviridae:		
Virus BK e JC	2	D (d)
Papillomavirus dell'uomo	2	D(d)
Paramyxoviridae:		
Virus del morbillo	2	V
Virus della parotite	2	V
Virus della malattia di Newcastle	2	
Virus parainfluenzali tipi 1-4	2	
Virus respiratorio sinciziale	2	
Parvoviridae:		
Parvovirus dell'uomo (B 19)	2	
Picornaviridae:		
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)	2	
Virus Coxackie	2	
Virus Echo	2	
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72)	2	V
Virus della poliomielite	2	V
Rhinovirus	2	
Poxviridae:		
Buffalopox virus (e)	2	
Cowpox virus	2	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Elephantpox virus (f)	2	
Virus del nodulo dei mungitori	2	
Molluscum contagiosum virus	2	
Monkeypox virus	3	V
Orf virus	2	
Rabbitpox virus (g)	2	
Vaccinia virus	2	
Variola (mayor & minor) virus	4	V
Whitepox virus (variola virus)	4	V
Yatapox virus (Tana & Yaba)	2	
Reoviridae:		
Coltivirus	2	
Rotavirus umano	2	
Orbivirus	2	
Reovirus	2	
Retroviridae		
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)	3(**)	D
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2	3(**)	D
SIV (h)	3(**)	
Rhabdoviridae:		
Virus della rabbia	3(**)	V
Virus della stomatite vescicolosa	2	
Togaviridae :		
Alfavirus:		
Encefalomielite equina dell'America dell'est	3	V
Virus Bebaru	2	
Virus Chikungunya	3(**)	
Virus Everglades	3(**)	
Virus Mayaro	3	
Virus Mucambo	3(**)	
Virus Ndumu	3	
Virus O'nyong-nyong	2	
Virus del fiume Ross	2	
Virus della foresta di Semliki	2	
Virus Sindbis	2	
Virus Tonate	3(**)	
Encefalomielite equina del Venezuela	3	V
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest	3	V

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Altri alfavirus noti	2	
Rubivirus (rubella)	2	V
Toroviridae:	2	
Virus non classificati:		
Virus dell'epatite non ancora identificati	3(**)	D
Morbillivirus equino	4	
Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i) :		
Morbo di Creutzfeldt-Jakob	3(**)	D (d)
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob	3(**)	D (d)
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate	3(**)	D (d)
Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker	3(**)	D (d)
Kuru	3(**)	D(d)

Note

(*) Vedi introduzione, punto 5.

(**) Vedi introduzione, punto 6.

a) Tick-borne encefalitis.

b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).

c) Soltanto per i tipi A e B.

d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante del virus "vaccinia".

f) Variante dei "Cowpox".

g) Variante di "Vaccinia".

h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.

i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

PARASSITI

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Acanthamoeba castellanii	2	
Ancylostoma duodenale	2	
Angiostrongylus cantonensis	2	
Angiostrongylus costaricensis	2	
Ascaris lumbricoides	2	A
Ascaris suum	2	A
Babesia divergens	2	
Babesia microti	2	
Balantidium coli	2	
Brugia malayi	2	
Brugia pahangi	2	
Capillaria philippinensis	2	
Capillaria spp	2	
Clonorchis sinensis	2	
Clonorchis viverrini	2	
Cryptosporidium parvum	2	
Cryptosporidium spp	2	
Cyclospora cayetanensis	2	
Dipetalonema streptocerca	2	
Diphyllobothrium latum	2	
Dracunculus medinensis	2	
Echinococcus granulosus	3 (**)	
Echinococcus multilocularis	3 (**)	
Echinococcus vogeli	3 (**)	
Entamoeba histolytica	2	
Fasciola gigantica	2	
Fasciola hepatica	2	
Fasciolopsis buski	2	
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)	2	
Hymenolepis diminuta	2	
Hymenolepis nana	2	
Leishmania braziliensis	3 (**)	
Leishmania donovani	3(**)	
Leishmania aethiopica	2	
Leishmania mexicana	2	
Leishmania peruviana	2	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Leishmania tropica	2	
Leishmania major	2	
Leishmania spp	2	
Loa Loa	2	
Mansonella ozzardi	2	
Mansonella perstans	2	
Naegleria fowleri	3	
Necator americanus	2	
Onchocerca volvulus	2	
Opisthorchis felineus	2	
Opisthorchis spp	2	
Paragonimus westermani	2	
Plasmodium falciparum	3 (**)	
Plasmodium spp (uomo & scimmia)	2	
Sarcocystis suihominis	2	
Schistosoma haematobium	2	
Schistosoma intercalatum	2	
Schistosoma japonicum	2	
Schistosoma mansoni	2	
Shistosoma mekongi	2	
Strongyloides stercoralis	2	
Strongyloides spp	2	
Taenia saginata	2	
Taenia solium	3 (**)	
Toxocara canis	2	
Toxoplasma gondii	2	
Trichinella spiralis	2	
Trichuris trichiura	2	
Trypanosoma brucei brucei	2	
Trypanosoma brucei gambiense	2	
Trypanosoma brucei rhodesiense	3 (**)	
Trypanosoma cruzi	3	
Wuchereria bancrofti	2	

(**) vedi introduzione , punto 6

FUNGHI

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Aspergillus fumigatus	2	A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)	3	
Candida albicans	2	A
Candida tropicalis	2	
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)	3	
Coccidioides immitis	3	A
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)	2	A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)	2	A
Emmonsia parva var. parva	2	
Emmonsia parva var. crescens	2	
Epidermophyton floccosum	2	A
Fonsecaea compacta	2	
Fonsecaea pedrosoi	2	
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)	3	
Histoplasma capsulatum duboisii	3	
Madurella grisea	2	
Madurella mycetomatis	2	
Microsporum spp	2	A
Neotestudina rosatii	2	
Paracoccidioides brasiliensis	3	
Penicillium marneffei	2	A
Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii	2	
Scedosporium prolificans (inflantum)	2	
Sporothrix schenckii	2	
Trichophyton rubrum	2	
Trichophyton spp	2	

00A0585

DECRETO 14 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co.S.A.P.», in Palagiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 novembre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.S.A.P.», con sede in Palagiano, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 12 maggio 1987, repertorio n. 179932, registro imprese n. 8907 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 14 gennaio 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A0612

DECRETO 14 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consapj», in Massafra.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 novembre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Consapj», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Cosimo Panetti in data 7 luglio 1983, repertorio n. 3857, registro imprese n. 6452 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 14 gennaio 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A0613

DECRETO 14 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cantina sociale», in Grottaglie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 novembre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cantina sociale», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Vincenzo Palmieri in data 7 agosto 1959, repertorio n. 16621, registro imprese n. 2470 della camera di commercio di Taranto.

Taranto, 14 gennaio 2000

Il direttore: ANDRISANI

00A0614

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 gennaio 2000.

Assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio provvedimento, la data in cui la società appositamente costituita dall'ENEL S.p.a. assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale, e che dalla medesima data le azioni della società stessa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal giorno 1° aprile 2000, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., costituita dall'ENEL S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale.

2. Dalla data di cui al comma 1, le azioni della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: LETTA

00A0610

DIRETTIVA 21 gennaio 2000.

Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede che, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, si applica il dispacciamento passante;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Gestore della rete di trasmissione nazionale deve adottare proprie delibere per stabilire le regole per il dispacciamento;

Ritenuta l'opportunità di definire alcuni primi indirizzi strategici ed operativi, necessari a far sì che l'attività del Gestore della rete di trasmissione nazionale sia in linea con l'evoluzione del settore elettrico;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

1. La società concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, di seguito denominata «Gestore», ottempera alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito indicato come «decreto legislativo», nel rispetto della presente direttiva.

2. Il Gestore adotta, con una o più delibere, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attività e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale. In particolare il Gestore si attiene:

a) per l'attività di trasmissione ai criteri di cui all'art. 2 della presente direttiva nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo;

b) per l'attività di dispacciamento ai criteri di cui all'art. 3 della presente direttiva;

c) per la sicurezza delle connessioni alla rete di trasmissione nazionale alle direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo.

Art. 2.

1. Con riferimento all'attività di trasmissione il Gestore:

a) sentite le società che dispongono delle diverse parti della rete di trasmissione nazionale, elabora piani e delibera gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasmissione, anche con l'obiettivo di ridurre le perdite di energia ed il costo del servizio stesso;

b) predispone opportune procedure di verifica, controllo e consuntivazione degli effettivi flussi di energia in rete ai fini della corretta attribuzione dei costi e dei corrispettivi connessi alle operazioni di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nonché di fornitura dei servizi ausiliari;

c) formula, sottoponendoli alle autorità competenti, piani di risanamento delle tratte della rete di trasmissione nazionale che si rendono necessari per

ottemperare a disposizioni legislative di carattere ambientale o sanitario, verificando la successiva attuazione da parte dei proprietari;

d) assicura il necessario coordinamento con i gestori delle reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale; in particolare, prende accordi con i gestori esteri, anche definendo opportune procedure, per gestire i flussi di energia sulle connessioni internazionali;

e) provvede, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare attestazioni relativamente alle quantità di energia di produzione nazionale fornite a clienti esteri;

f) assicura la raccolta dei dati statistici di produzione e consumo dell'intero settore elettrico nazionale.

Art. 3.

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo, il Gestore adotta, entro trenta giorni dall'emanazione della presente direttiva, le regole per il dispacciamento secondo i seguenti criteri:

a) il Gestore assicura l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento;

b) il Gestore esercita l'attività di dispacciamento su tutti gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA; in casi particolari, che il Gestore indicherà espressamente nelle proprie delibere, detta attività verrà esercitata anche su impianti di potenza inferiore;

c) al fine di verificare il diritto alla priorità nel dispacciamento ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo, il Gestore dispone i necessari controlli;

d) fino alla data di entrata in funzione del mercato di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore garantisce il servizio di riserva di potenza tramite la stipula di apposite convenzioni con i produttori nazionali individuati con procedure trasparenti e non discriminatorie, tenendo conto della necessaria diversificazione degli impianti; nelle convenzioni viene, fra l'altro, stabilita la remunerazione spettante ai produttori, su parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

e) il Gestore risolve le congestioni di rete in modo efficiente ed economico, senza operare discriminazioni tra i diversi operatori e tra utenza libera e vincolata;

f) fino alla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore, salvo vincoli di rete, consente l'accesso alla rete esclusivamente sulla base dei contratti bilaterali stipulati; a tal fine il Gestore acquisisce da produttori, distributori e grossisti, con l'anticipo necessario a garantire il corretto funzionamento del sistema, tutte le necessarie informazioni, ivi inclusi i programmi di produzione;

g) il Gestore effettua, in varie fasi temporali, la previsione del fabbisogno nazionale di energia, tenendo conto anche dell'energia autoconsumata, e la confronta con i programmi di immissione di energia in rete dei soggetti di cui alla lettera *f)*, al fine di verificare la corretta copertura del fabbisogno suddetto, l'esistenza di congestioni di rete e ottimizzare il servizio di riserva di potenza;

h) il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in conseguenza delle verifiche di cui alla lettera *g)*, modifica i programmi di cui alla lettera *f)*, anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di produzione finali. Il soggetto interessato si attiene alle modifiche apportate, ed esegue la conduzione degli impianti sulla base dei programmi di produzione finali, emessi dal Gestore a seguito delle verifiche di cui alla lettera *g)*.

Art. 4.

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo, è responsabile dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, il Gestore assicura che tale attività sia finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) aumento dell'efficienza e dell'economicità del servizio tramite un'idonea progettazione e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) sviluppo della rete nel Mezzogiorno e nelle zone ove il servizio di trasmissione è caratterizzato da minore efficienza in termini di continuità ed affidabilità;

c) miglioramento della qualità del servizio, anche tramite il potenziamento delle linee di trasporto utilizzate in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale;

d) riduzione delle congestioni di rete;

e) sviluppo e potenziamento delle strutture di interconnessione con l'estero anche allo scopo di perseguire una maggiore integrazione delle reti, e una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti;

f) rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Art. 5.

1. Inoltre il Gestore per ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo:

a) emette le previste certificazioni relative all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e verifica il rispetto, da parte dei produttori e degli importatori, degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo;

b) fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati, al fine di minimizzare i costi per l'intero sistema elettrico, cede direttamente ai distributori l'energia acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste nei contratti di fornitura vigenti con ENEL S.p.a. richiamati all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo, o, nel caso ENEL distribuzione S.p.A., alle condizioni stabilite nel provvedimento CIP 19 dicembre 1990, n. 45, e successive modifiche e integrazioni;

c) valuta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed in alternativa a quanto previsto alla lettera *b)*, l'opportunità economica di adottare procedure di cessione, attraverso appositi bandi, dell'energia acquisita;

d) valuta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e qualora ne ricorrano le circostanze, l'opportunità economica di recedere dai contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali da operatori nazionali, ceduti al Gestore dall'ENEL S.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo;

e) stipula le convenzioni per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo, attenendosi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, apportando le necessarie modifiche formali alla convenzione tipo ad esso allegata; in particolare, per gli impianti non ancora collegati alla rete elettrica, la durata di dette convenzioni decorre dalla data di primo parallelo dell'impianto con la rete medesima per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, così come stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994; per gli impianti che alla data della stipula della convenzione sono già connessi alla rete elettrica, la scadenza della convenzione stessa è fissata in modo da assicurare la medesima durata complessiva, come sopra definita;

f) in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, secondo criteri preliminarmente determinati e verificati ai sensi della normativa vigente, e a comunicare tempestivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: LETTA

00A0611

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

DELIBERAZIONE 29 novembre 1999.

Adozione delle misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio idraulico molto elevato individuate e perimetrate nel «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Arno». (Deliberazione n. 139).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1998 «Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999 «Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

Visto infine il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 «Interventi urgenti in materia di protezione civile»;

Vista la legge 13 luglio 1999, n. 226 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile»;

Considerato che l'Autorità di bacino dell'Arno doveva approvare, entro il 31 ottobre 1999, in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, un piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto, redatto anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali interessati e costruito necessariamente su decisioni da assumere entro un termine molto breve dall'entrata in vigore della disposizione che lo prevede;

Sottolineato che il piano straordinario deve prioritariamente ricomprendere le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Osservato che lo stesso piano straordinario, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge di conversione 3 agosto 1999, n. 226, contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Visto che per le aree così perimetrate dovevano essere adottate, entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del piano straordinario, misure di salvaguardia con i contenuti di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, comma 3, lettera *d)*, e del comma 6-*bis*, come aggiunto dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Considerato che le aree contemplate dalla presente delibera corrispondono ad aree a rischio idraulico indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 come a rischio molto elevato, per le quali se ne rileva la classe di rischio R4;

Considerato che il piano straordinario e in particolare le misure di salvaguardia prendono in considerazione anche le aree a classe di pericolosità molto elevata, indicate come P4 e le aree interessate da apposita direttiva indicate come B;

Viste in special modo tutte le norme di indirizzo, di metodologia e di contenuto riportate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, con particolare riferimento a quelle concernenti i metodi per l'individuazione di massima delle aree a rischio molto elevato, per la rispettiva perimetrazione, per la valutazione dei livelli di rischio molto elevato di classe R4 e per la definizione delle relative misure di salvaguardia;

Preso atto che secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 i ristretti termini per provvedere hanno reso opportuno il ricorso ad un metodo speditivo — comunque tecnicamente adeguato e sufficiente — per individuare e perimetrare le aree in questione in tutto il territorio del bacino, metodo fondato sulle analisi conoscitive di area vasta disponibili, sulla varia cartografia tematica esistente, sulle informazioni storiche di carattere più specifico basate sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul territorio, nonché sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o noti, ed infine su tutte le altre conoscenze reperite presso gli enti territoriali compresi nel bacino dell'Arno;

Ricordato che per quanto attiene all'individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico molto elevato, l'Autorità di bacino dell'Arno ha preso tra l'altro in considerazione:

a) i contenuti del piano di bacino dell'Arno, stralcio «Rischio idraulico», già adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 5 luglio 1999;

b) le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI);

c) i risultati dello studio, appositamente realizzato, relativo alla «Perimetrazione delle aree a rischio idraulico sull'asta principale del fiume Arno e sugli affluenti nel tratto di rigurgito»;

d) la valutazione delle aree interessate da eventi alluvionali significativi e in particolare di quelle soggette a inondazioni ricorrenti e/o per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche a seguito di verifiche attraverso gli uffici regionali del genio civile;

e) la valutazione dei tratti critici finora rilevati sia lungo l'Arno sia lungo gli affluenti anche in considerazione della situazione geomorfologica locale;

f) le informazioni provenienti dalla cartografia tematica, ove reperita, posta a base della pianificazione degli enti territoriali compresi nel bacino dell'Arno;

g) le proposte, in particolare, risultanti da ulteriori verifiche effettuate dalla regione Toscana sulla base delle indicazioni derivanti dai dati conoscitivi dei piani territoriali di coordinamento delle province, ove disponibili, dei piani strutturali dei comuni, dai benefici risultanti da recenti interventi per la riduzione del rischio idraulico e, più in generale, dalle osservazioni e dalle proposte inoltrate dagli enti locali interessati;

Rilevato che i tempi a disposizione ed i metodi speditivi necessariamente adottati implicano l'immediata prosecuzione delle attività conoscitive per la verifica dell'esistenza di altre aree a rischio idrogeologico molto elevato e nello stesso tempo inducono l'Autorità di bacino a procedere periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo ed anche delle specifiche richieste documentate degli enti locali;

Osservato che le misure di salvaguardia adottate per le aree perimetrate dal piano straordinario devono riguardare, in virtù dei già citati richiami operati dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 226/1999, e con gli opportuni adattamenti: l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di rischio idrogeologico; le norme di tutela temporanee e l'imposizione di adeguati limiti per l'uso del territorio e dei beni su di esso ubicati al fine di assicurare l'incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture, l'integrità del patrimonio culturale e ambientale; prescrizioni speciali per evitare l'aggravamento dei rischi per effetti dannosi di interventi antropici; indicazioni preliminari sulle opere necessarie per la mitigazione del rischio;

Rilevato che di conseguenza le stesse norme di salvaguardia disciplinano situazioni a pericolosità e a rischio molto elevato, nelle quali possono tra l'altro essere ricompresi: gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione; le aree destinate a servizi pubblici e privati quantitativamente più significativi; le strutture sportive, ricreative e ricettive maggiormente utilizzate; le aree con insediamenti produttivi, le infrastrutture e gli impianti tecnologici di maggiore rilevanza strategica; gli ambienti naturali più integri o fondamentali per la conservazione di specie animali e vegetali; il patrimonio culturale riconosciuto di grande valore scientifico o di decisiva importanza locale;

Accertato che l'indicazione delle opere per la riduzione del rischio non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilità ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per le proposte che le Autorità di bacino sono chiamate ad inoltrare al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dall'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, per la predisposizione dei programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico;

Richiamato il piano di bacino, stralcio per la riduzione del «Rischio idraulico», adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 131 del 5 luglio 1999 e approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata nella seduta del 5 novembre 1999;

Constatato che in applicazione di quanto sopra il piano straordinario e le connesse misure di salvaguardia sono caratterizzati in particolare: dal collegamento tra le informazioni utilizzate per la rispettiva elaborazione urgente e quelle raccolte in modo coordinato nell'ambito degli studi finalizzati all'elaborazione del piano di bacino; dalla connessione tra le scelte del piano straordinario, la predisposizione del piano di bacino per l'assetto idrogeologico, i piani stralcio già adottati ed i piani urgenti di emergenza di protezione civile di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 267/1998;

Considerato come la rimozione o la mitigazione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto non sia compatibile con la disponibilità finanziaria ad oggi prevista per gli anni 1999 e 2000;

Tenuto conto che le perimetrazioni e le misure di salvaguardia stabilite con la presente delibera potranno essere integrate e specificate, oltre che in base a nuove necessità urgenti, anche in conseguenza di conoscenze aggiuntive di breve periodo e degli effetti di azioni di mitigazione del rischio, anche nel quadro dei più puntuali interventi di perimetrazione delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei rischi e di individuazione degli interventi di prevenzione e controllo del rischio a regime, connessi all'elaborazione del definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico da adottarsi entro il 30 giugno 2001 nonché collegati alla restante pianificazione stralcio;

Osservato che i vincoli temporanei posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari, non hanno contenuto espropriativo e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;

Tenuto conto delle proposte pervenute all'Autorità di bacino dalle regioni e dagli enti locali interessati al piano straordinario - rischio idraulico;

Viste le delibere del comitato istituzionale n. 134 del 27 ottobre 1999 e n. 137 del 29 novembre 1999 con le quali si provvede all'approvazione del «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto — rischio idraulico — nel bacino del fiume Arno»;

Visti i verbali delle sedute del 27 ottobre 1999, del 10 novembre 1999 e del 29 novembre 1999 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale, integrato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Delibera:

Art. 1.

Misure di salvaguardia - rischio idraulico

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera *d)*, e comma 6-*bis*, come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed integrazione con il «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino di rilievo nazionale del fiume Arno» approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Arno con delibere n. 134 e n. 137, sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio idraulico molto elevato, come individuate e perimetrate nella cartografia di cui all'allegato n. 1 secondo il testo di cui agli articoli seguenti.

Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno ubicate nei territori delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia, nei seguenti comuni:

Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano delle Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio,

Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Giudi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci, Collesalvetti, Livorno, Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pisa Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano, Volterra, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio, Castellina in Chianti, Castelnuovo Barardenga, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Gimignano, Sinalunga, Torrita di Siena, Castiglione del Lago e Città della Pieve.

Art. 2.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4)

1. Ai sensi del decreto legge n. 180/1998, convertito dalla legge 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.I.4 («pericolosità idraulica molto elevata») sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia sia gli insediamenti compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.I.4 («rischio idraulico molto elevato»), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonché le zone omogenee B, C, D e la zona F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68 ovvero le zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia che sono da considerarsi comunque come aree R.I.4, anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.

2. Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività edilizia, le approvazioni di opere pubbliche nelle aree di cui al comma 1 possono essere relative esclusivamente ai seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica:

3*a* - gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;

3*b* - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;

3*c* - gli interventi di ristrutturazione urbanistica così come definiti alla lettera *e)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978, localizzati nelle zone A e B sature o assimilabili, di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, con esclusione dei volumi interrati, purché realizzati in condizione di sicurezza idraulica;

3*d* - gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;

3*e* - gli interventi di adeguamento o ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

3*f* - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

3*g* - gli interventi di manutenzione, di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

3*h* - gli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente nelle zone omogenee A urbanizzate, B, C, D e la zona F limitatamente alle attività generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68 ovvero le zone ad esse assimilabili, nonché le infrastrutture per i quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica sulla base di studi idrologici e idraulici, già approvati dal comune prima dell'entrata in vigore delle presenti salvaguardie, per il territo-

rio toscano ai sensi degli articoli 6 e 7 della delibera consiglio regionale della Toscana n. 230/94 sul rischio idraulico, fermo restando che non potrà essere comunque rilasciata certificazione di abitabilità e di agibilità fino al completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

4. Per gli interventi di cui al punto 3, lettera *g*, è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di bacino. È altresì necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino per gli interventi di cui al punto 3, lettera *h*, limitatamente alle aree classificate P.I.4 e R.I.4 nella zona di pianura in destra d'Arno in comune di Firenze.

5. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie e le approvazioni di opere pubbliche possono essere relative ad ulteriori interventi edilizi ed infrastrutturali solo a seguito della modifica del perimetro dell'area R.I.4 conseguenti alla dimostrazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni.

Art. 3.

Misure di salvaguardia per le aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4)

1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 11 maggio 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4 «pericolosità idraulica molto elevata», se già non ricomprese nei casi previsti nell'art. 2.

2. Nelle aree P.I.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla compatibilità rispetto all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area.

3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio di attività edilizia nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, nelle aree P.I.4 possono essere relative a interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio e a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.

4. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.I.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da idonei studi idrologico e idraulici, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla idoneità dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

Art. 4.

Direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti

Nelle aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla B.I., ricadenti nel territorio toscano, è esteso quanto previsto dalla delibera del consiglio regionale della Toscana n. 230/1994 per l'ambito definito «B» dalla stessa.

Art. 5.

Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia

1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, gli enti locali interessati inoltrano all'Autorità di Bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosità e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di interventi che devono essere stati approvati dall'autorità idraulica competente. La modifica del perimetro delle aree è approvata dall'Autorità di bacino.

2. L'Autorità di bacino procede periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo una prima verifica potrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del presente atto.

4. Il segretario generale è delegato agli adempimenti ed alle modifiche previsti dal presente articolo e provvederà con proprio atto alle integrazioni ed alle modifiche, sottoponendo le stesse al parere del comitato tecnico nei casi di particolare rilevanza, dandone comunicazione al comitato istituzionale nelle prime sedute utili.

Art. 6.

Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

La misura di salvaguardia sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la stessa è destinata ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.

Roma, 29 novembre 1999

Il Presidente: MATTIOLI

Il segretario generale: NARDI

00A0633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0019
Yen giapponese	106,04
Dracma greca	331,50
Corona danese	7,4431
Corona svedese	8,5395
Sterlina	0,60940
Corona norvegese	8,0690
Corona ceca	35,785
Lira cipriota	0,57660
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,18
Zloty polacco	4,1398
Tallero sloveno	200,1145
Franco svizzero	1,6116
Dollaro canadese	1,4405
Dollaro australiano	1,5282
Dollaro neozelandese	1,9708
Rand sudafricano	6,1617

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0704

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 20 ottobre 1999 recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Latina, Roma e Viterbo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, prima colonna, nel dispositivo, alla seconda riga della provincia di «Roma», dove è scritto: «grandinate dell'8 luglio 1999, del 16 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *e)*, c), d), ...», leggasi: «grandinate dell'8 luglio 1999, del 16 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b),* c), d), ...».

00A0594

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 835 del 9 dicembre 1999 recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Perturix"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 69, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel testo, dove è scritto: «sospensione *inettabile*», leggasi: «sospensione *iniettabile*», e dove è scritto: «... unità produttiva della SmithKline *Beecharn* Pharma ...», leggasi: «... unità produttiva della SmithKline *Beecham* Pharma ...».

00A0615

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77